

Segnaliamo la recente sentenza della CTR Campania del 10 ottobre 2016, che contribuisce a formare una chiara giurisprudenza sul tema del contributo richiesto, a norma dell'art. 13 della legge regionale 4/2003, alle proprietà che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi.

La commissione ribadisce con forza il principio assunto dalla legge regionale 4/2003:

*Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi ... sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.*

La Commissione Tributaria Regionale ha precisato alcuni punti salienti.

1. *Ciò che rileva non è il vantaggio che i cespiti otterrebbero dalla realizzazione e manutenzione delle opere consortili finalizzate alla difesa idraulica del territorio, bensì quello derivante dallo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nei canali consortili.*

2. *Sono del tutto inconferenti le questioni relative all'inclusione dell'area nel perimetro di contribuenza ... poiché il pagamento è richiesto per il diverso servizio di recapito e raccolta delle acque meteoriche ...*

3. *Non si ha una duplicazione del pagamento in considerazione del servizio idrico integrato offerto dal Consorzio ASI atteso che l'attività di depurazione e fognatura svolta da quest'ultimo non riguarda le acque piovane.*

Con la citata sentenza è stato finalmente compiuto un passo importante verso la piena applicazione della legge regionale sulla bonifica, in uno dei suoi punti più controversi e di più complessa attuazione.